

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)

Art.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 25/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.”.

Art.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 è abrogato.

Art.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500, 00 euro ad un massimo di 15000, 00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“2. L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000, 00 euro ad un massimo di 4000,00 euro.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 6000,00 euro, nonché la sospensione dell'autorizzazione da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell'autorizzazione non si sia adeguato nel termine di trenta giorni alle prescrizioni dell'autorità comunale.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“4. L'utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 1500,00 euro.”.

Art.
Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
✱ Procedure e requisiti per l'autorizzazione

1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 sono disciplinati:
 - a) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
 - b) i requisiti del personale delle autoambulanze relativamente alle attività di trasporto sanitario di primo soccorso, ordinario e di soccorso e rianimazione;
 - c) la composizione degli equipaggi delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
 - d) le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
 - e) la disciplina e l'organizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i volontari soccorritori in relazione alle tipologie di autoambulanze di cui alla lettera b);
 - f) la tenuta dei registri dei volontari soccorritori di cui alla lettera e);
 - g) la composizione della Commissione di vigilanza
 - h) il termine entro il quale i soggetti già autorizzati devono adeguarsi ai nuovi requisiti.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 mantengono la propria validità gli atti approvati in attuazione della l.r. 25/2001.”.